

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Felice Alberto D'Onofrio ,II Sezione,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 10141/2012

nel procedimento incardinato con RG.N.84293/11,riservato all' udienza
del giorno 12-03-12

TRA

M. I. srl, in persona l. r. , el.te dom.ta in Napoli , al corso U. ,presso lo
studio dell' Avv. P. B. , difensore in virtu' di mandato a margine dell'
atto di citazione

-ATTRICE-

E

Z. I. P L C rappresentanza generale per l' Italia, in persona del l. r. p. t.,
el.te dom.ta in Napoli , alla via A. B. 111,"parco B."-"palazzina
M.",presso lo studio dell' Avv. S. M., difensore in virtu' di mandato in
calce alla copia notificata dell' atto di citazione

-CONVENUTA-

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbali ed atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' istante ,il quale aveva
stipulato con la convenuta polizza n. 75620987 relativa alla copertura rca
del veicolo tg. AA000BB ,lamentava l'ingiustificato passaggio dalla 3°
alla 4° classe disposto dalla convenuta in virtu' di un sinistro che
sarebbe avvenuto nel 2010. Tanto essenzialmente premesso chiedeva la
condanna della (assicurazione) Z al ripristino della classe di merito ed alla
ripetizione delle somme ingiustificatamente versate nonche' al
risarcimento danni. Radicatosi il contraddittorio , si costituiva la
convenuta che impugnava la domanda chiedendone il rigetto

preliminarmente eccependo improcedibilita' della domanda per mancato esperimento della media conciliazione nonche' incompetenza per valore , indi disposto decidersi le eccezioni preliminari unitamente al merito della controversia ex art 187 cpc- 321 cpc, precisate le conclusioni di cui in epigrafe ,all' udienza del 12-03-12, la causa veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata la questione della applicabilita' al presente giudizio della media conciliazione.

Invero ,non vi e' dubbio che la materia trattata rientri in quelle previste dall' art 5 comma 1 del dlgs 28/10 tuttavia, va , osservato che una nuova norma non puo' essere considerata avulsa dal contesto preesistente ma va applicata ed interpretata all' interno dell' ordinamento giuridico nel quale si inserisce. Nel caso specifico va affrontato il rapporto tra il predetto dlgs ,il giudizio dinanzi al giudice di pace e l' art 322 cpc. Ebbene per risolvere eventuali antinomie l' ordinamento giuridico deve avere una propria coerenza sistemica con la conseguenza che il giudice secondo criteri logici o positivamente presenti, deve stabilire quale sia la norma da eliminare o da applicare al caso concreto. Come e' noto i criteri di risoluzione delle antinomie, sono quattro quello cronologico(*lex posterior derogat priori*), quello della specialita'(*lex specialis derogat generali*), quello gerarchico (*lex superior derogat inferiori*), ed, infine, quello della competenza. In particolare secondo il criterio di specialita' va considerato il brocardo “ *lex posterior generalis non derogat priori speciali* “. Detto criterio, anche questo avente natura logico teoretica, limita l' applicazione di quello cronologico, poiche' nel caso della norma speciale il rapporto contenutistico prevale sulla dimensione temporale.

In questo quadro va contestualizzato l' art 311 cpc il quale prevede espressamente che ” il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni

, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili".

Ebbene, la predetta disposizione, come già puntualmente evidenziato dalla Suprema corte con ord. n. 21416/08, non soltanto si pone in rapporto di specialità rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, ma si configura, come "metanorma" in quanto indica il modo di legiferare in ordine al rito processuale applicabile dinanzi al giudice cui si riferisce. In particolare, la norma dispone in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), ed esige che un diverso regolamento risulti da altre espresse disposizioni. Ne discende che una norma sul rito può essere applicata al Giudice di Pace solo se essa lo disponga espressamente, altrimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo II. Va, altresì, osservato che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa in virtù dell'art 320 comma 1 che che in sede non contenziosa (non prevista invece dinanzi al Tribunale) ai sensi dell'art. 322 cpc e tale istituto preesiste al dlgs 28-10, de quo vertitur, essendo stato introdotto sin dall'istituzione del giudice di Pace (L. 374-91). Il predetto art 322 cpc detta al primo comma le modalità di presentazione della istanza, la quale può essere proposta anche verbalmente al giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, libro I mentre al comma 2 precisa che il processo verbale di conciliazione non contenziosa costituisce titolo esecutivo, a norma dell'art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di Pace. Dunque il dlgs 28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace né dispone espressamente l'abrogazione degli art 320 e art 322 cpc ne deriva che in

conformita' a quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento dinanzi al giudice di Pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall' art 311 al 322 cpc. Una diversa interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l' intento deflattivo che si e' proposto il legislatore e' stato assecondato proprio dall' istituto del giudice di pace, che e' nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che puo' avvenire nella fase giudiziale ex art 320 cpc ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art 322 cpc e pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che e' nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalita' . Sotto altro profilo va , in ogni caso , rilevato che il mancato esperimento o conclusione della mediazione, laddove applicabile, non comporta l' improcedibilita' della domanda ma ai sensi dell' art 5 dlgs 28-10 l' assegnazione da parte del Giudice di 15 giorni per la proposizione della istanza con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall' art 6 del citato dlgs.

Va ,altresi', rigettata l' eccezione di incompetenza per valore tenuto conto che ,anche senza la formulazione della clausola di contenimento, il cumulo delle domande non supera la somma prevista dall' art 7 comma 1 cpc. La legittimazione delle parti, intesa come titolarita' del rapporto controverso , a differenza della legitimatio ad causam, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex multis cass n.21192/06, Cass. n. 4796/06, trib. Napoli XI del 28-02-06) . Nel caso di specie, non solo non e' stata contestata e quindi non puo' essere rilevata di ufficio, ma e' stata documentata dall' attestato di rischio versato in atti.

Nel merito la domanda e' fondata e va accolta .

Invero l' art 5 comma 2 D.L. n.7 del 31-01-01(cd. decreto Bersani Bis) convertito in legge n. 40 del 02-04-07 , aggiungendo all' art 134 i commi 4 ter e quater ha espressamente previsto al predetto comma 4 ter : “Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, (ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,) la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri” ed al successivo comma 4-quater :“ E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.» Nel caso di specie a fronte di quanto lamentato dall' attore il quale ha documentato il declassamento versando in atti l' attestato di rischio ,l'onere della prova incombeva sulla impresa assicurativa. Di contro l' assicuratore non ha documentato di aver interpellato l' istante ,posto che per esplicita statuizione normativa sull' assicuratore ricade l' onere , prima di liquidare il danno,di accertare la responsabilita' dell' incidente ne' di avergli comunicato, in violazione dell' art. 1917 cc, la volonta' di voler pagare al danneggiato l' indennita' dovuta ; infine, in violazione a quanto previsto dal citato art. 4 ter non ha dato prova di aver tempestivamente avvisato l' assicurato della variazioni della classe di merito . Va, pertanto, dichiarata l' illegittimita' del declassamento con la condanna della impresa assicurativa ad assegnare alla attrice la 2° classe. Per quanto concerne la ripetizione delle somme indebitamente percepite va osservato che l' istante non ha versato in atti le relative polizze e quindi non e' possibile quantificare l'

importo indebitamente pagato. In ogni caso, ritenuta l' esistenza ontologica del danno, stante la difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, si procede alla liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ..

Ed invero e' pacifico in giurisprudenza che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (ex plurimis Cass. 22447-11,10607-10) e pertanto la convenuta va condannata al pagamento di euro 300,00 oltre interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

-accoglie la domanda principale e condanna l' l' impresa assicurativa convenuta, ad assegnare alla società istante la 2° classe di merito nonché la condanna al pagamento in favore della predetta attrice della somma di euro 300,00, oltre interessi ;

- condanna ,infine , la convenuta al pagamento in favore dell' avv. P. B. , distrattario, delle spese di lite che liquida ,di ufficio in assenza di nota spese, in euro *40,00* per spese, euro *300,00* per diritti ed euro *190,00* per onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa, iva.

Napoli ,li 23-03-12

Il Giudice di Pace
Avv. Felice A. D'Onofrio